

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE
NEGLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE
DI RILEVANZA COMUNITARIA

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| TITOLO I..... | 3 |
| PRINCIPI GENERALI..... | 3 |
| Art. 1 -Oggetto del Regolamento e principi generali | 3 |
| Art. 2 -Soglie di riferimento e frazionamento in lotti..... | 4 |
| Art. 3 -Responsabile unico del procedimento e Commissione di gara | 5 |
| TITOLO II | 6 |
| INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI..... | 6 |
| Art. .4 -Indagini di mercato | 6 |
| Art. 5 -Elenchi di operatori economici | 6 |
| Art. 6 -Principio di rotazione | 8 |
| Titolo III..... | 9 |
| DISPOSIZIONI FINALI..... | 9 |
| Art. 13 -Adeguamenti normativi automatici..... | 9 |
| Art. 14 -Entrata in vigore..... | 10 |

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e principi generali

1. Il presente Regolamento (nel seguito il “**Regolamento**”) disciplina le modalità con le quali il Comune di Castiglione delle Stiviere (nel seguito “**Comune**” o “**Ente**”), applica il principio di rotazione nell'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie, dando esecuzione alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4/2016 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 di ANAC e ss.mm.ii. recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”.

2. Il presente Regolamento si applica:

- a) ai settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e ai servizi sociali e agli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
- b) ai settori speciali, in quanto compatibili.

3. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 (nel seguito, anche “**Codice dei contratti pubblici**” o “**Codice**”), ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. E' possibile applicare altresì le disposizioni di cui all'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall'ANAC con specifiche linee guida.

4. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, il Comune garantisce in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione, ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento, sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della

procedura di gara, che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

5. L'Ente, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del Codice, si impegna a tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che tengano in debita considerazione anche le posizioni delle micro, piccole e medie imprese.
6. Il Comune ricorre all'indizione di procedure ad evidenza pubblica come strumento prevalente di individuazione del proprio contraente, nel rispetto dell'art. 36 del Codice.
7. Tutti gli atti delle procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici).
8. Il valore inferiore alla soglia comunitaria dei contratti non esclude la possibilità di avviare comunque procedure di affidamento ordinarie. Ai sensi dell'art. 36, comma 9, del Codice, in caso di ricorso alle procedure ordinarie, i termini minimi stabiliti per la procedura aperta e ristretta possono essere ridotti fino alla metà rispetto a quelli previsti, rispettivamente, dagli artt. 60 e 61 del Codice dei contratti Pubblici.
9. Per la definizione di contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria, si rinvia all'art. 3, comma 1, lett. ff), ll), nn), pp), ss), tt) del Codice.
10. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica, nonché gli obblighi di ricorso alle aggregazioni e alle centralizzazioni negli acquisti di cui agli art. 37 del Codice e quelli in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 38 del Codice. Anche nel caso di utilizzo di tali strumenti, si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione di cui al presente Regolamento.
11. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 95, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo.

Art. 2 -Soglie di riferimento e frazionamento in lotti

1. Per quanto concerne l'individuazione dei valori di riferimento per la classificazione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture sottosoglia, si fa riferimento ai valori vigenti nel tempo, come periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione europea, che troverà diretta applicazione dalla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (articolo 35, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016).
2. Per quanto attiene alle specifiche modalità di affidamento degli affidamenti sotto soglia si fa riferimento all'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016.
3. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici individuati al precedente paragrafo 2.1., tranne nel caso in cui ragioni oggettive e debitamente esplicitate lo giustifichino. Non sono, in ogni caso, considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni fondate su evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione.
5. Al fine di evitare artificiosi frazionamenti degli appalti, soprattutto nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, ovvero nel caso di ripetizione dei medesimi affidamenti nel tempo, in ogni

determinazione a contrattare bisognerà dare atto di aver definito correttamente il relativo fabbisogno, in relazione allo specifico oggetto dell'appalto.

6. Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria, anche se appartenenti a diversi lotti, comunque connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire. Nel caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di importo inferiore alla soglia comunitaria, detto valore deve essere calcolato secondo i parametri stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 8, della direttiva 2014/24/UE e dall'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Al ricorrere della suindicata ipotesi, per effetto della previsione derogatoria contenuta nell'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001: 1) nel caso di affidamento a terzi dell'appalto da parte del titolare del permesso di costruire non trovano applicazione le disposizioni del Codice dei contratti pubblici; 2) di conseguenza, il valore delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai fini della individuazione del valore stimato dell'appalto, non si somma al valore delle altre opere di urbanizzazione eventualmente da realizzarsi.

Art. 3 -Responsabile unico del procedimento e Commissione di gara

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del procedimento e, laddove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché, nel caso di appalti pubblici di lavori, un Direttore dei Lavori.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti individuati dall'art. 31 e, di norma, dall'art. 111, comma 2, del Codice relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato, in conformità alle Linee Guida n. 3 dell'ANAC recante "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", tra i dipendenti dell'Ente, così come previamente individuati in apposito elenco approvato dalla Stazione Appaltante, sulla base del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'Ente, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta, in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche. La specifica formazione professionale del RUP è soggetta a costante aggiornamento e commisurata al valore dell'affidamento.

4. Il RUP, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, ove diverso, controlla l'esecuzione contrattuale al fine di assicurare, in generale, la regolarità delle prestazioni rese dall'appaltatore.

5. In caso di acquisti centralizzati e aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 31, comma 14, del Codice, la funzione di responsabile del procedimento viene svolta congiuntamente dal RUP nominato dal Comune e dal RUP del modulo aggregativo, nel rispetto delle rispettive competenze.

6. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applica la disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.

7. Laddove il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice.

8. Si applicano, per quanto concerne la disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice, le disposizioni contenute nelle Linee Guida n. 5 dell'ANAC recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*".

TITOLO II

INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Art. 4 -Indagini di mercato

1. Il Comune procede ad eseguire le indagini di mercato al fine di conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, nonché al fine di verificarne la rispondenza alle proprie reali esigenze.
2. Le attività poste in essere dall'Ente in fase di indagine di mercato non ingenerano negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
3. L'indagine di mercato viene svolta attraverso la pubblicazione, sul profilo committente, sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Bandi e contratti*", di un apposito avviso per un periodo di 15 giorni o, eventualmente, superiore, se ritenuto opportuno in ragione della rilevanza del contratto. Il termine di pubblicazione dell'avviso può essere inferiore laddove si riscontrino motivate ragioni di urgenza, ma di norma non può mai essere inferiore a 5 giorni.
4. Il suddetto avviso fornisce indicazione dei seguenti elementi: valore dell'affidamento, elementi essenziali del contratto, requisiti di idoneità professionale, requisiti minimi di capacità economica/finanziaria, capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, criteri di selezione degli operatori economici e modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nell'avviso in oggetto, si potrà prevedere la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare tramite sorteggio.
5. Una volta conclusa l'indagine di mercato, il Comune ne formalizza i risultati, avendo cura di escludere le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento, tenuto conto, altresì, dell'esigenza di protezione di segreti tecnici e commerciali, nonché i nominativi degli operatori economici che hanno aderito all'indagine di mercato.

Art. 5 -Elenchi di operatori economici

1. Il Comune può procedere alla costituzione degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze. A tale scopo, il Comune può, in ogni caso, continuare ad utilizzare gli elenchi già vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, previa revisione degli stessi, affinché sia garantita la loro compatibilità con quanto previsto dal Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 4.
2. Gli operatori economici già iscritti negli elenchi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritti di diritto nei nuovi elenchi, corrispondenti per categoria, fatta salva la verifica positiva del mantenimento e possesso dei necessari requisiti.
3. Il Comune, una volta provveduto alla costituzione dei suddetti elenchi, procede tempestivamente alla loro pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Bandi e contratti*".
4. In sede di costituzione di un nuovo elenco, ovvero in sede di aggiornamento di un elenco esistente, il Comune pubblica sul proprio profilo committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Bandi e contratti*", un apposito avviso recante i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'avviso reca, altresì, le specifiche modalità ed i termini per l'inoltro delle domande di iscrizione da parte degli operatori economici interessati.

6. Il Comune procede ad aggiornare e revisionare gli elenchi di operatori economici di cui al presente articolo con cadenza almeno annuale, ovvero, con cadenza inferiore, laddove sussistano motivate ragioni di pubblico interesse.

7. In sede di revisione e aggiornamento, il Comune procede:

- a) all'iscrizione degli operatori economici che hanno presentato istanza secondo le modalità ed i termini indicati nell'avviso di aggiornamento;
- b) alla cancellazione dall'elenco degli operatori che abbiano perso i requisiti richiesti;
- c) all'eventuale modifica della collocazione di un operatore economico in una diversa sottosezione;
- d) alle altre operazioni ritenute necessarie nell'interesse dell'Amministrazione ai fini dell'aggiornamento/revisione degli elenchi.

L'elenco aggiornato e/o revisionato è tempestivamente pubblicato sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente, sottosezione "Bandi e contratti".

8. Gli operatori economici interessati all'iscrizione ad uno degli elenchi di cui al presente articolo inoltrano la propria istanza di iscrizione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di costituzione o di aggiornamento dell'elenco.

9. Il Comune procede alla valutazione delle istanze di iscrizione presentate dagli operatori economici interessati nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle stesse. Le istanze di iscrizione inviate fuori termine sono considerate ai fini dell'iscrizione in occasione del primo aggiornamento successivo. La conferma ovvero il diniego dell'iscrizione avvengono tramite posta elettronica certificata entro 7 giorni dalla conclusione delle operazioni di valutazione delle istanze di iscrizione.

10. Gli operatori economici sono tenuti ad allegare alla propria istanza di iscrizione:

- a) la documentazione richiesta dall'avviso di costituzione e/o aggiornamento degli elenchi;
- b) la dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco per cui è stata fatta richiesta di iscrizione.

11. La dichiarazione del possesso dei requisiti può avvenire anche facendo ricorso al Documento di Gara Unico europeo (DGUE). L'attestato di qualificazione SOA è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, secondo le modalità fissate dalla stessa.

12. L'ordine di iscrizione negli elenchi sarà determinato in base all'ordine progressivo di accettazione delle istanze di iscrizione presentate dagli operatori economici. L'ordine di iscrizione non determina alcuna graduatoria di merito o preferenza ai fini dell'invito a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del Comune. Tale iscrizione è priva di limitazioni temporali, fermo il necessario mantenimento dei requisiti richiesti.

13. Gli operatori economici iscritti negli elenchi sono tenuti a informare tempestivamente il Comune circa eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui un operatore economico abbia perso i requisiti per l'iscrizione ad un elenco, lo stesso non potrà più essere invitato, né essere destinatario di un affidamento diretto. Il Comune, in sede di periodica revisione degli elenchi, procederà alla cancellazione degli operatori economici che hanno perso i necessari requisiti. Il provvedimento di cancellazione è adottato ad esito di apposito procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990.

15. Le cause di cancellazione dagli elenchi sono le seguenti:

- a) formale richiesta da parte dell'operatore economico;
- b) cessazione dell'attività dell'operatore economico;
- c) procedure concorsuali, salvo i casi di cui all'art. 110, comma 3 del Codice;
- d) perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e/o dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- e) presentazione di dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico iscritto;

- f) comunicazioni/informazioni interdittive efficaci, ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, da parte della competente Prefettura che precludano la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- g) affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione dell'Ente;
- h) mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
- i) intervenuta risoluzione contrattuale per fatto o colpa dell'operatore economico.

Art. 6 –Principio di rotazione

1. Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, al fine di assicurare l'avvicendamento delle imprese affidatarie, affinché non si consolidino rapporti soltanto con alcune imprese, ma venga offerta a più operatori economici la possibilità di essere affidatari di un contratto pubblico. Tale principio dev'essere applicato nel rispetto del principio di libera concorrenza, al fine di consentire sempre la massima partecipazione alle procedure di affidamento e di non favorire in alcun modo il contraente uscente, che pertanto non dev'essere estromesso a priori. In quest'ottica, l'eliminazione di qualsiasi forma di discrezionalità nella selezione degli offerenti non giustifica l'applicazione della rotazione, che viceversa sarebbe lesiva del principio di libera concorrenza.

2. Per l'applicazione del principio di rotazione è necessario prendere a riferimento l'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante – in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici o da essa stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi – non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

3. Con “categoria di opere” si intende la categoria prevalente, ossia la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento, prescindendo dalla considerazione delle eventuali categorie scorporabili. Con “settore merceologico” o “settore di servizi” si intende il settore caratterizzante le prestazioni di forniture o servizi indicati come principali anche in termini economici, prescindendo dalla considerazione delle eventuali prestazioni secondarie.

4. Fermo restando il principio di rotazione, sia degli inviti, sia dell'affidamento, l'affidamento al contraente uscente o la sua selezione ai fini della partecipazione a procedure negoziate oggetto del presente Regolamento, deve essere sorretto da adeguata motivazione che può riguardare anche l'affidabilità, tempestività e professionalità nell'esecuzione della prestazione affidata, oltre che il vantaggio economico o un elevato standard qualitativo e un livello di soddisfazione relativo al precedente rapporto contrattuale difficilmente replicabili. La riscontrata assenza di alternative nella scelta dell'operatore economico, ovvero un numero circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato, costituisce una situazione di carattere eccezionale; in tale caso, fermo l'obbligo di adeguata motivazione, l'invito e l'eventuale affidamento al contraente uscente si considerano sempre giustificati.

5. E' esclusa la necessità di applicare il principio di rotazione qualora sussista una “sostanziale alterità qualitativa”¹, ovvero una diversa natura delle prestazioni oggetto del precedente e dell'attuale affidamento.

6. Il Comune stabilisce che il principio di rotazione debba essere rispettato con riferimento alle seguenti fasce di valore, motivate dalla sostanziale differenziazione del contenuto degli appalti e degli appaltatori di riferimento, salvo la sussistenza di un numero minimo di operatori economici che consenta l'effettuazione di confronti concorrenziali.

¹ Consiglio di Stato, sezione V, n. 1524/2019.

| TIPOLOGIA AFFIDAMENTO | FASCE € | | |
|---|--|--|---|
| | SERVIZI | oltre soglia affidamento diretto, sino a 100.000 € | oltre 100.000 €, sino alla soglia comunitaria |
| n. minimo operatori necessari per l'applicazione del principio di rotazione nelle procedure negoziate di cui all'articolo 36, comma 2, del codice. ^{2,3} | 5 | 5 | |
| FORNITURE | oltre soglia affidamento diretto, sino a 100.000 € | oltre 100.000 €, sino alla soglia comunitaria | |
| n. minimo operatori necessari per l'applicazione del principio di rotazione nelle procedure negoziate di cui all'articolo 36, comma 2, del codice. ^{2,3} | 5 | 5 | |
| LAVORI | oltre soglia affidamento diretto, sino a 149.999 € | da 150.000 sino a 349.999 € | da 350.000 sino a 999.000 € |
| n. minimo operatori necessari per l'applicazione del principio di rotazione nelle procedure negoziate di cui all'articolo 36, comma 2, del codice. ^{2,3} | 3 | 10 | 15 |

7. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m, del Codice dei contratti pubblici.

8. Ogni deroga all'applicazione del principio di rotazione dev'essere motivata in modo adeguato, puntuale e rigoroso in sede di determinazione a contrattare.

9. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, nel caso di affidamento o reinviato al contraente uscente, è consentito derogare all'onere motivazionale più stringente, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente.

Titolo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 -Adeguamenti normativi automatici

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione, anche ove in contrasto con le previsioni del presente Regolamento.

² Nel caso di avviso pubblicato sul profilo del committente e all'Albo on line per almeno 15 giorni, rivolto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, i quali sono ammessi a presentare direttamente il proprio preventivo senza limitazione alcuna al numero di partecipanti e senza specifico invito, si procede all'apertura delle buste anche in presenza di un solo preventivo.

³ Nel caso di inviti, qualora non venga raggiunto il numero minimo di operatori necessari per l'effettuazione di un confronto competitivo, si provvede, ove possibile, all'invio di ulteriori inviti. Ove non vi sia un numero adeguato di soggetti da invitare, l'invito può essere trasmesso anche al precedente affidatario e a coloro che non sono risultati aggiudicatari del precedente affidamento.

Art. 14 -Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso.